

n. 84/2021 L.P.

recante riunita la n. 85/2021 L.P.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione Quarta Civile*

*Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni*

Il Giudice delegato,

nei procedimenti riuniti di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 nn. 84/2021 e 85/2021 L.P.;

viste le domande presentate da Felice Testa e Maria Antonia Sanna e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti risiedono in Villanuova sul Clisi (BS), Via Cristoforo Colombo, n. 13/C;

viste le relazioni particolareggiate redatte da parte del dott. Francesco Curone nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che le domande soddisfano i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore per entrambe le procedure lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

### **DICHIARA**

aperte le procedure di liquidazione del patrimonio a carico di:



- **FELICE TESTA** nato a Caivano (NA) il 18.3.1973 e residente in Villanuova sul Clisi (BS), Via Cristoforo Colombo, n. 13/C;
- **MARIA ANTONIA SANNA** nata a Neckarsulm (Germania) il 6.5.1973 e residente in Villanuova sul Clisi (BS), Via Cristoforo Colombo, n. 13/C;

per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore il dott. Francesco Curone** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti (Il Liquidatore, prima di formalizzare sul punto ogni determinazione, provvederà a conferire con questo giudice delegato);
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*" del sito del Tribunale di Brescia;



f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il Felice Testa a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 500,00=, che sarà invece acquisita alla procedura, con autorizzazione al Liquidatore a richiederne direttamente al terzo obbligato (datore di lavoro) il pagamento con accredito sul c.c. intestato alla procedura. Il liquidatore stesso provvederà ad informare immediatamente questo Giudice delegato circa eventuali variazioni della condizione lavorativa dell'uno o dell'altra dei sovraindebitati.

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);



- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/02012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi ai ricorrenti ed al liquidatore nominato.

Brescia, 02/08/2021

Il Giudice delegato  
Alessandro Pernigotto

